



36534-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Stefano Mogini
Anna Criscuolo
Massimo Ricciarelli -relatore-
Ersilia Calvanese

Sent. n. sez. 1005

U.P. - 10/11/2020

R.G.N. 33626/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/02/2019 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. (omissis) , in sost. dell'Avv. (omissis) , che si è riportato al ricorso, chiedendo anche la declaratoria di estinzione per prescrizione in relazione al capo B).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/2/2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Siena in data 28/5/2013, con la quale (omissis) (omissis) è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 56, 373 cod.

1005
36534-20

pen. e 322, comma quarto, cod. pen., in quanto, quale consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di procedura di accertamento tecnico preventivo, aveva chiesto alla parte interessata una somma di denaro, per orientare la consulenza, somma poi parzialmente erogata d'intesa con la polizia giudiziaria.

2. Ha proposto ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 373 cod. pen., in quanto, al di là del versamento della somma, non vi era prova che il ricorrente potesse compiere e redigere una perizia riportante valutazioni e dichiarazioni mendaci e in quanto comunque non era stato compiuto alcun atto, quali pareri o dichiarazioni, o non erano state fatte affermazioni non conformi al vero nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, mancando dunque atti univocamente diretti alla consumazione del reato di falsa perizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che le doglianze riguardano la configurabilità del delitto di cui agli artt. 56, 373 cod. pen., essendo incontestata la condotta di istigazione alla corruzione, si rileva che i Giudici di merito hanno descritto le fasi nelle quali tale istigazione si è concretamente manifestata, a seguito del conferimento al ricorrente dell'incarico di consulente tecnico nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo.

Per contro non è emerso che fossero state compiute condotte concretamente volte a distorcere lo sviluppo dell'accertamento e ad orientarlo verso un esito non corrispondente al genuino apprezzamento dei dati disponibili.

Deve dunque prendersi atto che, al di là dell'istigazione -non seguita neppure da un vero accordo, considerando che la dazione, che avrebbe dovuto suggellarlo, era stata fatta in realtà solo in conseguenza della previa intesa con la polizia giudiziaria-, non è stato dato conto di atti rivolti ad attuare concretamente il proposito delittuoso.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che secondo una parte della dottrina non è in radice configurabile il tentativo in relazione al delitto di falsa perizia, in ragione della sua natura di reato istantaneo, unisussistente.

Deve peraltro rimarcarsi che in astratto non può escludersi il compimento di atti materiali riconoscibilmente volti a realizzare il risultato e tali da precostituire condizioni favorevoli alla rappresentazione finale di un accertamento sviato (si

pensi alla deliberatamente erronea misurazione di tracce o di elementi presenti nella scena di un fatto da ricostruire).

Né sembra determinante ai fini della configurabilità del tentativo la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, distinzione che, pur presente nella giurisprudenza (nel senso della rilevanza dei soli atti esecutivi, Sez. 1, n. 40058 del 24/9/2008, Cristello, Rv. 241649; nel senso della valorizzazione anche degli atti preparatori, Sez. 5, n. 43255 del 24/9/2009, Alfuso, Rv. 245720), deve pur sempre inquadrarsi all'interno della definizione degli elementi costitutivi della fattispecie del delitto tentato, delineata dall'art. 56 cod. pen., che fa riferimento ad atti idonei diretti in modo non equivoco.

4. Orbene, tali atti devono comunque essere valutati in relazione al fatto tipico di reato e rispondere ai canoni di materialità ed offensività su cui si fonda la *ratio* della loro punizione.

E proprio in tale ottica viene in soccorso il disposto dell'art. 115 cod. pen., che, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, esclude la punibilità del mero accordo ovvero della mera istigazione, accolta o non accolta, ove non segua la commissione del reato.

Tale norma, dunque, ha la funzione di escludere anche dalla sfera di operatività della fattispecie del delitto tentato i casi di accordo o di mera istigazione, cui non sia seguito il compimento di atti concretamente destinati alla commissione del reato e a dare dunque attuazione all'oggetto dell'accordo.

È stato invero rilevato (Sez. 2, n. 5173 del 6/12/1972, dep. 1973, Pozzi, Rv. 124480) che il diritto penale è dominato dal principio per cui il reato non può consistere nella mera intenzione e che «il disposto dell'art 115 sulla non punibilità dell'accordo criminioso costituisce non altro che una applicazione dell'anzidetto principio generale: nel senso che, come non è rilevante la sola intenzione del soggetto monoagente per la configurabilità di un reato, così di regola non è rilevante la intenzione rimasta nella fase di solo accordo tra più soggetti in ordine alla forma concorsuale nella commissione di un reato. Ma, appunto per la precisata limitazione alla sola fase intenzionale dell'accordo, si è ben fuori della previsione dell'art 115 allorquando a quella fase siano seguiti, comunque, atti concreti a realizzare l'accordo».

Proprio la vicenda in esame consente di cogliere nella sua pienezza il principio esposto, in quanto da un lato risulta punibile per effetto di una specifica previsione l'istigazione alla corruzione, ma dall'altro non può fondarsi la punibilità sulla mera intenzione di giungere alla redazione di un falso elaborato peritale, in assenza di atti concretamente volti a dare attuazione a quel tipo di proposito.

5. Da ciò discende che il tentativo di falsa perizia non è configurabile e che la sentenza impugnata deve essere *in parte qua* annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Per contro non può prendersi in considerazione il termine di prescrizione con riguardo all'ulteriore delitto di istigazione alla corruzione, in quanto lo stesso non ha formato oggetto del ricorso, cosicché, dovendosi autonomamente valutare ciascuna regiudicanda (sulla base dei principi desumibili da Sez. U. n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966), deve ritenersi che il relativo accertamento fosse ormai definitivo.

Nondimeno, a seguito del parziale annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al reato assunto come parametro per la determinazione della pena base, si impone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena.


P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), perché il fatto non sussiste e rinvia per la rideterminazione della pena per il residuo reato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 10/11/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

